

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 237 del 12/03/2018

Oggetto:	FORNITURA DI N. 1 MONITOR DA 27" PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI, PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ODA SUL MEPA CON DITTA C2 SRL
-----------------	---

Estensore	Pino Catone
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

VISTA la richiesta del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi tecnico Amministrativi prot. 33201 del 21/11/2017 con cui si richiedeva l'acquisto di un PC e un monitor per l'Ufficio stesso;

CHE l'acquisto si rende necessario a seguito del malfunzionamento del PC in dotazione;

CHE il guasto verificatosi non è più riparabile per le ragioni esplicitate dal RUP nella nota allegata;

VISTA la richiesta prot. 3826 del 24/11/2017 dell'Ufficio Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici in cui sono indicate le caratteristiche del PC e del monitor richiesti nella nota sopraccitata;

VISTA la nota prot. 4167 del 31/01/2018 dell'Ufficio Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici con cui si trasmette la ricerca di mercato in base alle caratteristiche richieste dal richiedente;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

RITENUTO di non poter attendere oltre l'attivazione della Convenzione PC Desktop 16 dal momento che il PC è necessario all'Ufficio richiedente per lo svolgimento di numerose attività progettuali con scadenze prestabilite;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di

apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

VISTA la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...”* (comma 2) *“...“...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”* (lett a);

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di *“procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...”*;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è

assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip ;

CONSIDERATO che il RUP, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, ha condotto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato sulla base dell'elenco delle ditte abilitate al Mepa-bando "BENI-INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO";

DATO ATTO che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati con l'indagine di mercato condotta dal RUP, di cui alla nota prot 33201 del 21/11/2017, così come integrata dalle note dell'Ufficio Coordinamento e Gestione Informatici prot 33826/2017 e prot. 4167/2018;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arta Abruzzo", il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III "Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro", art.29 comma 3 stabilisce che "per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l'acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione";

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP, dall'Ufficio Coordinamento e Gestione Informatici e dall'Ufficio Acquisti Beni e Servizi;

CHE i risultati dell'istruttoria sono i seguenti:

- dall'elenco di ditte abilitate al Bando "Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" il prezzo minore per il Monitor richiesto risulta offerto dalla Ditta Soluzione Ufficio srl;
- che la Ditta Soluzione Ufficio srl ha un casellario ANAC con diverse segnalazioni di inadempimenti contrattuali, motivo che impedisce all'Amministrazione di affidare una fornitura ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la seconda Ditta MaxiSystem srl ha dichiarato la non disponibilità del prodotto con nota prot. n. 9418 del 08/03/2018;
- che la terza Ditta Studio di Informatica snc richiedeva delle spese aggiuntive (spedizione + marca da bollo) fuori MEPA;
- che la quarta Ditta Nuvola Point di Flajs Alessandro aveva problemi tecnici con il catalogo prodotti (nel sistema risultavano presenti più schede dello stesso prodotto con prezzi diversi minori ed inferiori ed in più il sistema generava un errore quando si caricava la scheda nel carrello) oltre a non essere candidabile per il principio di rotazione a causa di una precedente fornitura dello stesso tipo;
- che la quinta Ditta Arcadia Tecnologie srl presenta le stesse problematiche tecniche della Ditta Nuvola Point;
- che la settima Ditta C2 srl, ha dichiarato la disponibilità del prodotto al costo di € 171,50 con l'aggiunta di € 18 per le spese di spedizione, in quanto l'ordine minimo è di € 400;

VISTA l'autorizzazione espressa dalla Sezione Qualità delle Prestazioni controllo di gestione, performance, digitalizzazione e innovazione tecnologica come dimostrano le note dell'Ufficio Coordinamento Informatico citate;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento ex art. 36 comma 2 lett a);

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) ai sensi dell'art. 93 stesso;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) ai sensi dell'art. 103 stesso;

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare i controlli stabiliti per fascia economica dalle Linee Guida Anac n. 4 attualmente in consultazione per aggiornamento;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa condotta dal RUP ed integrata dalla Sezione Qualità delle Prestazioni controllo di gestione, performance, digitalizzazione e innovazione tecnologica e dall'Ufficio Acquisti Beni e Servizi, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ODA con un unico fornitore, Ditta "C2 s.r.l." – P.IVA 01121130197, per la fornitura di un Monitor lcd da 27" per l'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi Tecnico Amministrativi, per un importo di € 189,50 escluso IVA:

CHE non è necessario procedere alla redazione del DUVRI,;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, il richiedente l'Ing. Marco Giansante;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018-2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", a causa della totale mancanza di un pc funzionante assegnato all'Ufficio richiedente, come meglio specificato nelle note sopra citate;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 231,19 (IVA inclusa) sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2018;

CONSIDERATO che l'IVA relativa della suddetta fornitura sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa;

DETERMINA

1. **di prendere atto** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP e dall'Ufficio Coordinamento Informatico, riportata nelle allegare note prot. 33201/2017 e prot.4167/2018 e dall'Ufficio Acquisti Beni e Servizi, al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura di un Monitor da 27" per il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi tecnico Amministrativi, così come descritto nell'allegata nota;
2. **di procedere** all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta dal RUP ed integrata dalla Sezione Qualità delle Prestazioni controllo di gestione, performance,

digitalizzazione e innovazione tecnologica, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante ODA con un unico fornitore, Ditta "C2 s.r.l." P.IVA 01121130197, per la fornitura di un Monitor da 27" per l'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi Tecnico Amministrativi con le caratteristiche descritte nella nota allegata come sopra specificato per un importo di € 231,19(IVA inclusa);

3. **di impegnare** la somma di € 231,19 (IVA inclusa) sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2018, CIG **Z5122ACA10**;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Data, 12/03/2018

ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.